

**„DELLE ROSE ASSOCIATI**

Guido Pedrini  
 Elisabetta Cavazza  
 Andrea Canossi  
 Enrico Bigi  
 Mariaelena Fontanesi  
 Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini  
 Fabio Stupazzini  
 Donatella Vitanza

**FRASNEDI E ASSOCIATI**

Enrico Frasnedi  
 Flavia Frasnedi  
 Violetta Frasnedi  
 Claudia Bernardi  
 Elisa Pugliese

Bologna, 19 marzo 2020

Spettabili Signori Clienti  
 Loro indirizzi

---

**CIRCOLARE N.6/2020**


---

**OGGETTO: DL 17/3/2020 n. 18 (c.d. “decreto legge Cura Italia”) - Principali novità fiscale**

Di seguito si riepilogano le principali misure contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Argomento	Descrizione
Sospensione dei versamenti in scadenza il 16/3/2020 (articolo 60)	Tutti i <b>versamenti fiscali</b> nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai <b>contributi</b> previdenziali ed assistenziali e ai premi Inail <b>scaduti il 16 marzo</b> sono rinviati al 20 marzo, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti di seguito esaminati.
Sospensione dei versamenti per soggetti con ricavi o compensi < 2 milioni nel 2019 (articolo 62)	Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, <b>ricavi o compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro</b> (il riferimento non è al fatturato Iva).

Argomento	Descrizione
	<p>Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell'Iva, delle ritenute alla fonte e delle addizionali Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché i premi per l'assicurazione obbligatoria compreso l'Inail.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione <b>entro il 31.05.2020</b> o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p><b>Sospensione degli altri adempimenti fiscali per tutti i contribuenti (articolo 62)</b></p>	<p>Sono sospesi tutti gli <b>adempimenti tributari in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020</b>, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.</p> <p>A titolo esemplificativo rientrano nel differimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019 (scadenza ordinaria 30/4/2020),</li> <li>• La presentazione del modello TR relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30/4/2020)</li> <li>• La comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 31/5/2020)</li> <li>• Il c.d. "esterometro" relativo al primo trimestre 2020 (scadenza ordinaria 30/4/2020)</li> <li>• I modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (scadenza ordinaria 25/3/2020), marzo (scadenza ordinaria 27/4/2020) e aprile (scadenza ordinaria 25/5/2020), nonché al trimestre gennaio-marzo 2020(scadenza ordinaria 27/4/2020).</li> </ul> <p>Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla <b>dichiarazione precompilata</b>, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, le <b>certificazioni uniche</b> dovranno comunque essere trasmesse e consegnate entro il 31 marzo.</p>
<p><b>Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 61)</b></p>	<p>La sospensione dei versamenti, fino al 30/4/2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti e versamenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali compreso l'Inail, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.</p> <p>Sono sospesi anche i termini dei versamenti relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione <b>entro il 31.05.2020</b> o mediante rateizzazione fino</p>

Argomento	Descrizione
	a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di maggio 2020.
<b>Effettuazione ritenute d'acconto rinvio (articolo 62)</b>	<p>I compensi percepiti, tra il 17 e il 31 marzo 2020, dai soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d'acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.</p> <p>Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.</p> <p>Le ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).</p>
<b>Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 68)</b>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvisi di <u>accertamento</u> esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva,</li> <li>- <u>avvisi di addebito</u> emessi dagli enti previdenziali,</li> <li>- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali in materia di tributi locali,</li> <li>- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</li> <li>- <u>cartelle di pagamento</u> emesse dagli agenti della riscossione. Non dovrebbero essere sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo.</li> </ul> <p>I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020.</p> <p><u>Rottamazione</u>: dovranno essere versate entro il 31.05.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28 febbraio 2020;</li> <li>- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31 marzo.</li> </ul> <p><u>Avvisi bonari</u>: gli avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione non fruiscono di alcuna sospensione.</p>
<b>Sospensione termini di accertamento e termini per le risposte alle istanze di interpello (articolo 67)</b>	<p>Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.</p> <p>Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e di consulenza giuridica.</p>
<b>Indennità una tantum a professionisti, Co.co.co e altre categorie (articoli 23, 27, 28 e 30)</b>	<p>È riconosciuta, previa domanda all'Inps, un'<b>indennità</b> una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, L.335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p>

Argomento	Descrizione
Credito d'imposta contratti di locazione (articolo 65)	È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella <b>categoria catastale C/1</b> . Il credito d'imposta non si applica alle attività di commercio al dettaglio che restano aperti.
Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti (articolo 64)	È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
Sospensione udienze e differimento dei termini (articolo 83)	Sono <b>rinviate d'ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020</b> dei procedimenti civili e pensali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma). Per lo stesso periodo (dal 9 al 15 aprile) sono sospesi i termini per il compimento di procedimenti. Le disposizioni appena richiamate si applicano anche ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie.
Sospensione mutui prima casa per i titolari di partita Iva (articolo 54)	È riconosciuta la possibilità, per i <b>titolari di partita Iva</b> , di chiedere la <b>sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa</b> , dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell'Isee.
Differimento termini approvazione bilancio (articolo 106)	Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio <b>entro 180 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.
Moratoria finanziamenti e leasing (articolo 56)	Il <b>pagamento delle rate dei prestiti o dei canoni di leasing</b> , accordati da banche o altri intermediari finanziari alle micro, piccole e medie imprese, e con scadenza anteriore al 30/9/2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore a 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data. Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non potranno essere revocati fino al 30 settembre.
Premio per il lavoro svolto nella sede (articolo 63)	Per il <b>mese di marzo</b> è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori <b>dipendenti che non possono beneficiare dello c.d. "smart-working"</b> , da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

Argomento	Descrizione
	Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta e non concorre alla formazione del reddito.
<b>Sospensione versamenti contributi lavoratori domestici (articolo 37)</b>	Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail dovuti dai <b>datori di lavoro domestico</b> in scadenza nel periodo dal 23/2/2020 al 31/5/2020 I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 10/6/2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
<b>Detrazione erogazioni liberali (articolo 66)</b>	Le <b>erogazioni liberali in denaro</b> volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d'impresa, trovando applicazione l'articolo 27 L. 133/1999.
<b>Riforma terzo settore e adeguamento statuti (articolo 35)</b>	È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

*Studio dR48*